

tobre, et non di meno letta o non letta haver debba la sua debita essecutione » (1).

All'obbligo fatto agl'inquisitori che le loro sentenze avessero a pubblicarsi nel Maggior Consiglio fu aggiunto il 23 dicembre che avessero a intervenire nel Consiglio dei Dieci quando trattavasi dei casi che li concernevano, per poter dare su questi le occorrenti informazioni, e con loro venisse anche il segretario che avesse scritto il processo. Però non avevano voto, solo potendo al paro degli Avogadori di Comun metter *parte* cioè proposta sì del procedere come del condannare (2).

Erano tre: due venivano eletti tra i decemviri e dal colore delle loro vesti dicevansi *negri*; il terzo era scelto tra i Consiglieri del Doge e dicevasi *rosso*, e sedeva nel mezzo. Se ne nominava inoltre un quarto detto *di rispetto* per supplire a quello che fosse esente o venisse espulso per parentela o per esser Papalista, cioè avente qualche legame colla corte di Roma, allorchè trattavasi di cose religiose o di attinenza con quella Corte (3). Si adunavano a principio nel luogo sopra l'ufficio delle *Biave* (dei grani) destinato agli Esecutori sopra la Bestemmia (4), poi in una stanza vicina a quella dei Capi (5).

Nulla di terribile, bensì una modesta semplicità presentava la residenza degl'Inquisitori. Le pareti ne erano coperte di cuojo con borchie d'oro; tre sedili di noce affissi nel muro con cuscini di marocchino nero e un grande scrittojo di noce davanti; a sinistra una panchetta con uno stretto sgabello pel segretario; grandi armadi grossolani di

(1) Cons. X, Registro Comune.

(2) 23 dicembre 1539 Consiglio de' X, Registro Comune.

(3) 23 marzo 1601.

(4) 25 ottobre 1539.

(5) 11 dicembre 1550.